

Consulenza ed assistenza  
per i consumatori  
in Europa



Centro Europeo Consumatori Italia

# MULTE ALL'ESTERO



COFINANZIATO DA:



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

AUTONOME  
PROVINZ  
BOZEN  
SÜDTIROL



PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO  
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN  
SÜDTIROL



Unione Europea

Ricevere una multa all'estero è un'eventualità tutt'altro che remota; la guida in uno stato europeo diverso da quello nel quale si è soliti circolare, infatti, potrebbe essere causa di infrazioni, delle quali molto spesso non si è affatto consapevoli. Ecco che allora, tornati a casa e ricevuta la sanzione, non si sa bene come reagire, persistendo ancora, in alcuni, il dubbio che si possa evitare il pagamento senza incorrere in alcun inconveniente. Sebbene la disciplina non risulta ancora del tutto uniformata (la natura delle infrazioni sanzionabili e l'entità della multa irrogata, per esempio, continuano ad applicarsi le norme dello Stato membro in cui è avvenuta la violazione), la normativa europea è recentemente cambiata ed è bene conoscerla per evitare spiacevoli conseguenze.

Primo riferimento normativo in materia è la direttiva (UE) 2015/413, che ha introdotto il sistema *Cross Border*. Il sistema è volto a stabilire regole idonee a perseguire i conducenti stranieri che commettono infrazioni stradali pericolose, facilitando il compito della polizia dei vari Paesi dell'Unione europea a condividere le informazioni utili per identificare chi trasgredisce alle regole stradali. Tale condivisione è facilitata dall'EUCARIS (European car and driving licence information system), una rete elettronica europea contenente dati su veicoli e patenti (ad eccezione di quelli relativi a veicoli immatricolati in Danimarca, Irlanda e Regno Unito), creata al fine di consentire lo scambio dei dati necessari tra lo Stato nel quale è stata commessa l'infrazione e quello nel quale il veicolo è stato immatricolato. La direttiva si applica alle gravi infrazioni (c.d. "big killers", responsabili del 75% delle morti su strada) rappresentate da: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti ad un semaforo

rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su corsia riservata e uso del cellulare o di altri dispositivi durante la guida.

## LA "LETTERA DI INFORMAZIONE"

Quando viene accertata una violazione, l'autorità competente accede, tramite il punto di contatto dello Stato nel quale è immatricolato il veicolo (in Italia è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), ai dati relativi al proprietario della vettura; una volta in possesso di questi dati invia all'intestatario del veicolo una "lettera d'informazione". Tale lettera deve necessariamente essere redatta nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione e deve indicare: la natura della violazione, il luogo, la data e l'ora, la legge violata e la sanzione e, laddove risulti appropriato, il dispositivo impiegato per rilevare l'infrazione. A tale lettera è allegato un modulo di risposta attraverso il quale l'intestatario del veicolo potrà confermare di aver commesso l'infrazione, contestare l'infrazione o indicare le generalità del conducente responsabile se diverso dall'intestatario.

La lettera deve inoltre contenere informazioni sulla modalità di pagamento, la procedura da seguire e l'Autorità a cui inoltrare un eventuale ricorso.

The image shows two overlapping forms from the Italian Ministry of Infrastructure and Transport. The top form is titled "VERBALE DI CONTRAVVENZIONE" (Violation Report) and the bottom form is "ISTRUZIONI DI PAGAMENTO" (Payment Instructions). Both forms include fields for vehicle registration number (ETR), date of violation, and details of the infraction. The bottom form also lists various payment modalities such as credit card, bank transfer, and mobile payment.

## **HO RICEVUTO UNA MULTA... E SE NON PAGO?**

Nel caso si ricevesse una multa, è in primo luogo buona regola verificare attentamente la correttezza dei dati in essa riportati: ora e luogo della presunta infrazione e corrispondenza con il periodo della permanenza all'estero.

Per quanto riguarda il pagamento, è importante ricordare che l'Italia ha attuato con decreto n. 37 del 2016 una decisione quadro (2005/214/GAI) che rende operativo il principio del mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, in base al quale una sanzione comminata da un'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato europeo è eseguibile anche negli altri Stati. Ciò fa sì che le contravvenzioni siano in primo luogo riconosciute in Italia e, in caso di mancato pagamento, potranno essere adottate tutte le misure idonee a ottenere l'importo corrispondente alla sanzione, compreso il pignoramento dei beni del contravventore.

Per quanto riguarda la notifica delle multe, il decreto, inoltre, stabilisce che si applicano le regole del Paese nel quale si commette la violazione; l'accertamento potrà, ad esempio, essere recapitato per posta ordinaria e non necessariamente tramite raccomandata come avviene in Italia; ciò non legittima alcun ricorso o contestazione.

# PREVENIRE È MEGLIO CHE PAGARE

Cosa fare allora per evitare di incorrere in sanzioni quando si guida all'estero? Oltre al rispetto delle comuni norme di buon senso e prudenza, un valido strumento di aiuto è fornito proprio dall'Unione Europea che ha ideato Going abroad, un'applicazione gratuita sulla sicurezza stradale. Con tale applicazione, disponibile in 22 lingue e per i principali sistemi operativi, è possibile conoscere regole e obblighi vigenti in ogni Stato dell'Unione, il tutto in modo chiaro e facilmente comprensibile.



# CONTATTI

## **Sede centrale di Roma**

Largo Alessandro Vessella,31 - 00199 Roma

Tel. +39 06 44238090 - Fax +39 0644170285

[info@ecc-netitalia.it](mailto:info@ecc-netitalia.it)

[www.ecc-netitalia.it](http://www.ecc-netitalia.it)

## **Sede transfrontaliera di Bolzano**

Via Brennero,3 - 39100 Bolzano

Tel. +39 0471 980939 - Fax +39 0471 980239

[info@euroconsumatori.org](mailto:info@euroconsumatori.org)

[www.euroconsumatori.org](http://www.euroconsumatori.org)

Questa pubblicazione fa parte dell'azione 670700 del Centro Europeo per i consumatori dell'Italia finanziata dal programma per la tutela dei consumatori (2014 - 2020) nell'ambito dell'azione dei Centri Europei per i Consumatori. Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta il punto di vista degli autori che ne sono gli unici responsabili; non può essere in alcun modo considerato come manifestazione del punto di vista della Commissione Europea e/o dell'Agenzia Esecutiva per i Consumatori, la Salute e gli Alimenti o di alcun altro organismo dell'Unione Europea. La Commissione Europea e/o l'Agenzia esecutiva non accettano responsabilità per qualsiasi uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. Il contenuto e le informazioni di questa pubblicazione sono intesi come consigli pratici e non si riferiscono a casi individuali. Il Centro Europeo Consumatori Italia non può garantire la completezza, adeguatezza o aggiornamento delle informazioni contenute in questa pubblicazione. Il Centro Europeo Consumatori Italia non accetta, pertanto, responsabilità di alcun tipo, soprattutto per qualsiasi danno risultante dal contenuto di questa pubblicazione. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il Centro Europeo Consumatori Italia.

MAGGIO 2017

PROGETTO GESTITO DA:



**ADICONSUM**

Associazione Difesa  
Consumatori e Ambiente  
promossa dalla CISL



**Verbraucherzentrale Südtirol**  
Centro Tutela Consumatori Utenti